

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE **(art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo)**

Art. 1

Oggetto, denominazione e sede

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del dipartimento denominato " Scienze Chimiche", di qui in avanti "dipartimento", istituito con D.R. n. 3616 del 01/10/1984 e con sede in Catania, V.le Andrea Doria, 6.

Art. 2

Funzioni

Il dipartimento esercita le funzioni e le competenze di cui all'art. 14 dello Statuto di Ateneo.

Art. 3

Organi del Dipartimento

1. Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di Ateneo, sono organi del dipartimento: il Consiglio di dipartimento, il direttore, la Giunta e la Commissione paritetica dipartimentale.

2. Il dipartimento può articolarsi in sezioni comprendenti uno o più settori scientifico-disciplinari, tra di loro omogenei, nel rispetto dell'art. 14, comma 5, dello Statuto di Ateneo e dell'art. 20 del Regolamento di Ateneo.

Ogni sezione intradipartimentale deve essere costituita con delibera, adottata a maggioranza degli aventi diritto del Consiglio di dipartimento, su proposta motivata di almeno sei componenti dell'istituenda sezione.

In particolare, il dipartimento ha, al suo interno, le seguenti sezioni intradipartimentali:

- a) Sezione di Chimica Fisica;
- b) Sezione di Chimica Organica.

Ciascuna sezione nomina, con votazione a scrutinio segreto, un proprio responsabile con il compito esclusivo di rappresentarne le esigenze in seno agli organi collegiali del dipartimento.

La carica di responsabile di sezione ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta.

I responsabili delle sezioni sono invitati, senza diritto di voto, alle sedute della Giunta.

Art. 4

Il Consiglio

1. Il Consiglio di dipartimento è composto da:

- a. i professori afferenti al dipartimento;
- b. i ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato, confermati e non, afferenti al dipartimento;

2. Il numero complessivo dei docenti del Consiglio di dipartimento non può essere inferiore a 45

unità, ai sensi dell'art. 14, comma 4, dello Statuto.

Art. 5

Attribuzioni del Consiglio di dipartimento

1. Le funzioni del Consiglio di dipartimento sono definite, oltre che dal presente regolamento, dall'art. 14 dello Statuto di Ateneo e dai regolamenti di Ateneo.

In particolare al Consiglio di dipartimento spetta:

- a) formulare proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori;
 - b) formulare al Consiglio di amministrazione le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia; dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia e dei ricercatori;
 - c) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché delle Scuole di specializzazione, di competenza del dipartimento, giusta delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico;
 - d) nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo, provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico;
 - e) proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di Scuole di specializzazione, la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricula, il miglioramento della qualità dei programmi formativi;
 - f) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione;
 - g) formulare proposte al Senato accademico in ordine al regolamento di dipartimento e alle sue modifiche;
 - h) proporre la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.
 - i) disciplinare l'uso delle strutture e dei mezzi di ricerca al fine di garantire a tutti i componenti del dipartimento la libertà di insegnamento e di ricerca;
 - j) determinare i criteri generali per lo svolgimento di ricerche e di consulenze per enti pubblici o privati in ordine alla compatibilità di detta attività con lo svolgimento della funzione scientifica del dipartimento;
 - k) deliberare la stipula di accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca, che siano di specifico interesse del dipartimento, ai sensi dell'art. 28, comma 3, dello Statuto;
 - l) esaminare ed approvare, per quanto di competenza, i programmi di ricerca scientifica nonché il loro coordinamento con altre strutture di ricerca dell'Ateneo;
 - m) approvare, nei limiti delle risorse proprie, le richieste di finanziamento avanzate dai componenti del dipartimento per la partecipazione a progetti di didattica e di ricerca;
 - n) dettare i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le sue attività scientifiche di cui all'art. 2, criteri che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendono indispensabili in corso d'anno;
 - o) disciplinare l'uso dei locali attribuiti al dipartimento, secondo criteri definiti dall'Ateneo in apposito regolamento;
 - p) approvare i criteri di utilizzazione del budget assegnato al dipartimento;
 - q) esercitare ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Ateneo espressamente attribuiscono alle strutture dipartimentali.
2. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni alla Giunta, ad eccezione di quelle di cui alle

lettere: a-b-d-e-g-k-m-n-o-p-q del precedente comma.

Art. 6

Convocazione del Consiglio

1. La convocazione e la determinazione del relativo ordine del giorno sono disposte dal direttore del dipartimento, in via ordinaria ogni mese e, in via straordinaria, tutte le volte che sia necessario ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei componenti il Consiglio.
2. Su invito del direttore possono essere sentite persone esterne al Consiglio su questioni all'ordine del giorno.
3. La convocazione della seduta del Consiglio deve essere comunicata a tutti gli aventi diritto, anche mediante posta elettronica all'indirizzo telematico comunicato, con anticipo di almeno quattro giorni lavorativi.
4. In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso non inferiore a ventiquattro ore, con mezzi adeguati a raggiungere gli interessati.

Art. 7

Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti del Consiglio. Nel computo per determinare il quorum costitutivo non si tiene comunque conto di coloro che hanno giustificato validamente l'assenza, ai sensi del Regolamento di Ateneo, a condizione che sia presente in seduta almeno 1/3 dei componenti.
2. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal direttore o, in caso di assenza o di impedimento del medesimo, dal vicedirettore, di cui al successivo art. 9, comma 2.
3. La verifica del numero legale durante la seduta può essere disposta in ogni momento dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente.
4. In ogni caso, la seduta non è valida in assenza del direttore o del vicedirettore, ovvero, in assenza di entrambi, di un componente delegato dal direttore, nel rispetto della normativa vigente.
5. Nessun componente può prendere parte a sedute o parti di esse in cui vengono trattati argomenti per i quali risulti direttamente interessato. Tale impedimento sussiste anche quando siano interessati il coniuge, i parenti o gli affini fino al quarto grado. È sempre tenuto fermo il dovere di astensione nei casi previsti dalle norme vigenti.

Art. 8

Modalità di votazione e verbalizzazione delle sedute

1. Per ciò che concerne le modalità di votazione e di verbalizzazione delle sedute del Consiglio, il presente regolamento rimanda alle norme di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento di Ateneo.
2. La questione sospensiva (rinvio della discussione) o pregiudiziale (non pertinenza di un argomento) può essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento e deve subito essere sottoposta a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti.
3. La mozione d'ordine è presentata da almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Essa deve subito essere sottoposta a votazione. Per il suo accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti.

Art. 9

Il direttore

1. Il direttore è eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.

2. Il direttore designa tra i professori di ruolo afferenti al dipartimento un vicedirettore, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore viene nominato con decreto del rettore.

Art. 10

Attribuzioni del direttore

Il direttore:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e ne attua le deliberazioni, curando la conservazione dei verbali;
- b) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo al dipartimento, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
- c) assume le iniziative e svolge le attività necessarie per il normale funzionamento del dipartimento che non sono attribuite al Consiglio;
- d) esercita ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Ateneo espressamente attribuiscono ai direttori di dipartimento.

Art. 11

Segretario del Consiglio

Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di dipartimento sono svolte da un componente del Consiglio di dipartimento e, più precisamente, da un docente designato dal presidente.

Nel caso di assenza o di impedimento del segretario del Consiglio, il direttore indicherà di volta in volta chi dovrà assumerne le funzioni.

Art. 12

La Giunta

1. E' composta da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due ricercatori a tempo indeterminato, oltre che dal direttore, che la presiede.
2. I componenti della Giunta, ai sensi dell'art. 15, comma 10, dello Statuto, vengono eletti nel rispetto delle modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo.
3. La Giunta si riunisce, in via ordinaria, prima del Consiglio ed ogni volta che il direttore o almeno un terzo dei componenti della Giunta lo ritengano necessario. Alle sedute della Giunta possono essere invitati a presenziare altri componenti del Consiglio o anche persone estranee al Consiglio stesso.
4. La Giunta collabora con il direttore per la predisposizione delle pratiche da sottoporre al Consiglio, nonché per l'esecuzione delle delibere consiliari.

Art. 13

La Commissione paritetica dipartimentale

1. La Commissione paritetica dipartimentale, nella composizione di cui all'art. 16 dello Statuto di Ateneo, ha il compito di:

- a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori afferenti al dipartimento, individuando indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
 - b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse del dipartimento.
- La Commissione paritetica dipartimentale svolge anche i compiti definiti dall'art. 2 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. La Commissione paritetica dipartimentale è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata.

3. La Commissione paritetica dipartimentale è convocata dal presidente, senza particolari formalità.
4. Per la validità delle sedute in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti della Commissione. Nel computo per determinare il quorum costitutivo non si tiene comunque conto di coloro che hanno giustificato validamente l'assenza, ai sensi del regolamento di Ateneo, a condizione che sia presente in seduta almeno un terzo dei componenti.
5. Le deliberazioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.
6. Le deliberazioni sono immediatamente efficaci ed esecutive.
7. La verbalizzazione delle sedute è curata dal segretario della Commissione paritetica dipartimentale, indicato dal presidente della medesima.
8. I verbali vengono approvati nella stessa seduta o in quella successiva. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente e, comunque, non oltre tre mesi dalla data della seduta a cui si riferiscono.
9. I verbali vengono trasmessi dal direttore del dipartimento ai fini degli adempimenti consequenziali.

Art. 14

Disponibilità finanziaria del dipartimento

Il dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti fissati dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e da appositi manuali e dalle norme vigenti.

Art. 15

Modifiche del regolamento

Ogni eventuale modifica del presente regolamento deve essere proposta dal Consiglio del dipartimento con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti ed approvata a maggioranza assoluta dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 16

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo.